

(2004/C 88 E/0199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0574/04
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(26 febbraio 2004)

Oggetto: Centrale elettronucleare del Garigliano

Premesso che la centrale elettronucleare del Garigliano, costruita nel 1964 nel Comune di Sessa Aurunca (Caserta), in un'ansa del fiume Garigliano, fermata nel 1978 e disattivata nel 1982, è, come deciso a suo tempo dal Governo italiano, la prima da smantellare;

Premesso che cittadini e associazioni ambientaliste dei comuni del nord della Campania e del sud del Lazio, con la petizione del 28 maggio 2003, registrata dal Segretariato Generale della Commissione con il n. 2003 / 4763 – SG (2003) A / 7079, hanno dettagliatamente esposto violazioni della normativa UE nelle operazioni di Messa in Custodia Protettiva Passiva(MCPP) eseguite finora nella centrale;

Si chiede alla Commissione:

1. Se, tenuto anche conto che sulla foce e sulla pineta del Garigliano insistono ben tre Siti di Importanza Comunitaria ZPS e ZSC che rientrano nella rete di Natura 2000, tutte le operazioni di (MCPP), compreso il trasferimento a Saluggia delle barre di combustibile, vadano sottoposte a procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla Direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, modificata dalla Direttiva 97/11/CE⁽²⁾ (recepita in Italia dai DPCM 337 del 10.07.1988 e DPCM 27.12.1988 e successive modifiche) e a valutazione di incidenza, come previsto dalla direttiva «Habitat» (92/43/CEE⁽³⁾) di cui al DM del 3 settembre 2002 pubblicato in G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
2. Se risulti conforme alla normativa appellarsi alla «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle Regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza», fino al 31 dicembre 2003, e nominare un Commissario straordinario, nella persona del presidente della SO.G.I.N (Società di Gestione degli Impianti Nucleari) S.p.A., delegandolo per la messa in sicurezza dei materiali nucleari con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano, Trino Vercellese, Caorso, e Latina, in deroga alla legge italiana n. 349 dell'8 luglio 1986, art. 6 e alle disposizioni normative regionali in materia di VIA;
3. Se lo smantellamento del camino, le cui pareti sono contaminate da polveri radioattive, si possa effettuare senza procedura di VIA.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 aprile 2004)

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE, del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la valutazione d'impatto ambientale (VIA) è obbligatoria per lo smantellamento e lo smontaggio di centrali nucleari ed altri reattori nucleari. In relazione alla prima e alla terza questione poste dall'onorevole parlamentare, nessun elemento della direttiva consente di trarre la conclusione che le operazioni di smantellamento, o parti di esse, possano essere escluse dalla VIA.

La Commissione ha già ricevuto una denuncia sulla centrale elettronucleare del Garigliano citata dall'onorevole parlamentare in merito a una possibile non corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE, concernente la VIA, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le informazioni presentate dall'onorevole parlamentare sono state allegare alla documentazione della denuncia attualmente in corso di valutazione da parte della Commissione.

Se nella fattispecie dovesse constatare una violazione del diritto comunitario, la Commissione non esiterebbe a prendere, in qualità di custode del trattato CE, ogni provvedimento necessario a garantire l'osservanza della normativa applicabile, compreso l'avvio di un procedimento di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato. La Commissione valuterà inoltre se le operazioni previste rispettino le disposizioni del titolo II, capo III del trattato Euratom.

(2004/C 88 E/0200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0583/04

di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione

(26 febbraio 2004)

Oggetto: Aiuti dell'UE allo Zimbabwe

In considerazione dei risultati della Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002 della Corte dei conti e più precisamente nella parte intitolata «relazione sulle attività del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo, capitolo V – Un caso particolare: la decisione del Consiglio»Affari generali«e la situazione monetaria dello Zimbabwe»⁽¹⁾, e segg., chiedo alla Commissione che cosa intenda fare in merito allo spreco delle risorse del FES (riduzione del valore delle risorse del FES dell'89% così come osservato dalla Corte dei conti nel paragrafo 68, lettera a) e al cattivo utilizzo delle risorse da parte di quei membri del regime di Mugabedi cui al regolamento (CE) n. 310/2002⁽²⁾ del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, (articolo 2 e allegato 1), i quali sono riusciti, nonostante ciò, a ottenere valuta estera ad un tasso di cambio fisso di Zwd \$ 55/US \$ 1 mentre i loro concittadini erano obbligati a pagare Zwd \$ 1500/US \$ 1?

Alla luce di questo scandaloso cattivo uso dei finanziamenti comunitari, la Commissione ha intenzione di porre fine a questo tipo di aiuti in valuta estera in caso di paesi che continuano a mantenere tassi di cambio fissi, oppure ha intenzione di continuare a permettere che ciò avvenga anche in futuro?

La Commissione può spiegare perché «dopo aver richiamato l'attenzione su questa evoluzione, la delegazione della Commissione aveva ricevuto istruzioni di continuare ad applicare il tasso fisso nel rialimentare i conti aperti a favore dei progetti e dei programmi finanziati dalla Comunità»(cfr. Corte dei conti – Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, capitolo V, paragrafo 63) nonostante il fatto che «ogni volta che nel corso del 2002 ha alimentato i conti dei progetti tenuti in dollari dello Zimbabwe, la Commissione ha subito una perdita molto importante» (cfr. Corte dei conti – Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, capitolo V, paragrafo 64)?

⁽¹⁾ GU C 286 del 28.11.2003, pag. 355.

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4.

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(6 aprile 2004)

La Commissione respinge l'analisi della situazione fatta dalla Corte dei Conti per le seguenti ragioni:

- per quanto riguarda la questione del tasso di cambio parallelo, l'uso fattone dalle banche dello Zimbabwe per le transizioni ufficiali è illegale (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 62 della relazione della Corte); infatti, la Banca centrale ha più volte minacciato di perseguire le banche che trattano affari sul mercato nero. Questa è la ragione per cui la Delegazione è stata incaricata di ricorrere al tasso ufficiale per alimentare i conti bancari aperti nell'ambito dei progetti, in attesa dell'esito delle discussioni con il governo e le banche.
- per quanto riguarda l'aiuto del Fondo europeo di sviluppo, nel 2002 la Commissione era legata alle procedure delle Convenzioni di Lomé, che attribuivano poteri ben definiti all'Ordinatore nazionale per la gestione dei fondi, e alle norme concordate per la loro attuazione. Dato che il tasso di cambio ufficiale è di competenza dello Stato, l'unica possibilità di applicare un tasso diverso è avviare negoziati con l'Ordinatore nazionale e con le banche del paese. Questo è quello che la Commissione ha fatto quando il tasso ufficiale è diventato irrealistico.